

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT, TEMPO LIBERO

Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 31 DEL 24/05/2017

OGGETTO: BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SITO

MONUMENTALE DELLA PIEVE DI SAN VITALE NOMINA

COMMISSIONE DI GARA

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO. SPORT, TEMPO LIBERO

DETERMINA N. 31 DEL 24/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano

PREMESSO che:

 Con determinazione del Responsabile del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport, Tempo Libero del Comune di Carpineti n. 24 del 27/03/2017, veniva stabilito:

"DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento in concessione della gestione del sito monumentale Pieve di San Vitale per anni tre, rinnovabile per ulteriore anni tre, ai sensi degli art 164, 165 e seguenti del D Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera b) e art 95 del medesimo D Lgs 50/2016;

DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della gara ufficiosa per procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione della Pieve di San Vitale :

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Lettera d'invito alla gara
- Allegato 1): istanza e dichiarazione per l'ammissione alla gara per concorrenti individuali:
- Allegato 2): dichiarazione sostitutiva art. lo 80 D. Lgs. 50/2016.;
- Allegato 3): istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi;
- Allegato 4): dichiarazione possesso requisiti di ammissione alla gara per concorrenti plurimi;
- Allegato 5): modulo presentazione offerta economica;
- Allegato 6): Codice di condotta approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n.105 del 31 dicembre 2013;

DI INVITARE:

alla gara ufficiosa per l'affidamento in concessione della gestione della Pieve di San Vitale le ditte ritenute idonee che hanno presentato richiesta nei termini di cui al citato avviso e di escludere quelle non in possesso dei requisiti come da elenco facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato ma depositato agli atti del Settore sicurezza Sociale Scuola Cultura Sport Turismo Promozione del territorio e Tempo Libero";

- Con lettera prot. n. 2861 del 30/03/2017 venivano invitate, mediante PEC, alla gara ufficiosa in oggetto le seguenti ditte:
 - Amici della Pieve di El Gaide Nada Via San Zenone 2 Reggio Emilia;
 - I DU Puvraz srls Via Menotti 50 Sassuolo (MO):
 - ➤ Bailando por la Vida Via Papa Giovanni XXIII 5 int 2;
 - ➤ Monica Caldana Via Castello delle Carpinete 26 42033 Carpineti (RE);
 - 2 T Srl Via Toscanini 20 Reggio Emilia;
 - > Associazione di promozione Ambiente Acqua Onlus Via Pescarella 33 Milano;
- Relativamente ai termini e modalità di ricezione delle offerte, nella citata lettera d'invito è previsto che:

"Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio **e non oltre il 20 aprile 2017** presso l'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Carpineti P.zza Matilde di Canossa, 1 - 42033 Carpineti (RE); Tel: 0522 615089 Fax 0522 718014 PEC: comune.carpineti@legalmail.it.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme.

E' ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Carpiteti con sede in P.zza Matilde di Canossa, 1 - 42033 Carpineti (RE), da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate:

dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 – alle 13.00.

Il recapito dei plichi, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio.

I concorrenti dovranno consegnare l'offerta racchiusa in un plico debitamente sigillato con ceralacca o nastro

adesivo od ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi), l'indicazione dell'oggetto della gara: "OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA UFFICIOSA DA ESPERIRE ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA GESTIONE DEL SITO MONUMENTALE DENOMINATO "PIEVE DI SAN VITALE" PER ANNI TRE" per la quale si intende presentare offerta";

 Relativamente alle modalità di svolgimento della gara ufficiosa nella citata lettera d'invito è previsto che:

"La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica in data 22 aprile 2017 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Carpineti, Sala del Consiglio, P.zza Matilde di Canossa, 1 - 42033 Carpineti (RE).

Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei soggetti ammessi alla gara ovvero quei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il RUP procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, verificando anche la regolarità dei plichi e delle buste al loro interno.

Il RUP, sempre in seduta pubblica, provvederà all'apertura della "Busta B – Offerta tecnica" presentata da ciascun concorrente ammesso e ne verificherà il contenuto, provvedendo ad identificarlo con apposita siglatura da parte del Presidente della Commissione.

Successivamente la Commissione giudicatrice appositamente convocata, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ammesse e all'attribuzione dei relativi punteggi. In successiva seduta pubblica, di cui si darà notizia ai candidati, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, aprirà le buste contenenti l'offerta economica, leggerà le percentuali di rialzo indicate e, dopo aver verificato la correttezza dei dati, applicherà la formula indicata, attribuirà i punteggi per l'offerta economica e stilerà la graduatoria definitiva con aggiudicazione provvisoria";

- Con provvedimento prot. n. 4757 del 19/05/2017 il Responsabile del Procedimento ha disposto:
 - 1) di **ESCLUDERE** dalla gara in oggetto:
 - la Soc. I DU Pubraz srl non avendo la stessa presentato il PASSOE nel termine assegnato con l'attivazione del soccorso istruttorio;
 - la Soc. Bailando por la vida avendo violato il principio di segretezza, ostendendo il contenuto della propria offerta economica e tecnica mediante PEC in un momento antecedente l'apertura delle offerte tecniche nell'ambito delle procedure di gara;
 - 2) di **AMMETTERE** alla gara in oggetto la Soc. Amici della Pieve di El Gaide Nada;

RITENUTO CHE:

- la disciplina inerente la nomina della Commissione di Gara è contenuta nell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
- la norma richiamata, al comma 12 dell'art. 77, con disposizione analoga a quella transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- l'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, a propria volta dispone: "E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro

- centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12";
- ANAC, con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 3 dicembre 2016 n. 283, ha adottato le linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", Linee Guida che per quanto qui di interesse:
- al paragrafo 1.2 dispongono che l'Autorità, con proprio Regolamento, disciplini, tra il resto,
 "i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo" dei componenti della Commissione Giudicatrice;
- al capitolo 5 dettano la conseguente disciplina per il "periodo transitorio": "5.1 il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. 5.2 dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice";
- rimanga di conseguenza confermata l'attuale vigenza del periodo transitorio e, dunque la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice:
- debba essere pertanto nominata, a cura del Comune di Carpineti Stazione appaltante, la Commissione Giudicatrice "secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la disposizione richiamata detta una disciplina parzialmente diversa rispetto al previgente articolo 84 comma 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 ove si prevedeva: "3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
- la disciplina previgente, pertanto, prevedeva "di norma" la nomina di un dirigente della stazione appaltante a presiedere la Commissione Giudicatrice e derogava esplicitamente, per il Presidente, al divieto di svolgimento di altre funzioni inerenti il contratto oggetto della procedura di affidamento;
- essendo la modifica normativa sopra richiamata connessa con la introduzione della nuova disciplina dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, nelle more della cui adozione, ai sensi dell'articolo 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice, la stazione appaltante continua a procedere in autonomia alle nomine della Commissione nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza, deve ritenersi che la stazione appaltante possa legittimamente procedere alla nomina continuando a dare applicazione alla disciplina di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 85 del d.lgs. 163/2006;
- ANAC, tramite le Linee Guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha previsto: "il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza";
- il Consiglio di Stato, con parere della Commissione Speciale 2 agosto 2016 n. 1767, ha precisato che le Linee Guida in esame "hanno duplice contenuto: da un lato attuano l'art. 31, comma 5, dall'altro lato sembrano voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell'art. 31 del codice nel suo complesso. Mentre nella parte in cui attuano

- l'art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell'art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e moral suasion", essendo ad ANAC "sempre consentito emanare indicazioni interpretative";
- conseguentemente le Linee Guida, nella parte in cui intervengono ad interpretare la disciplina di cui all'articolo 77 del Codice, assumono portata non vincolante, ma meramente esegetica e orientativa;
- il Consiglio di Stato, tramite il richiamato parere 1767/2016, si è espresso in modo fortemente critico nei confronti della linea interpretativa fatta propria da ANAC sul tema che qui occupa: "la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4 del previgente 'Codice' in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali";
- la sentenza del TAR Lombardia Brescia, Sez. II, n. 1757 del 19 dicembre 2016, con la quale il tribunale si è pronunciato sulla legittimità della nomina della commissione di gara da parte della Stazione appaltante in attesa della predisposizione dell'albo di cui all'art. 77, comma 3. del D.Las. n. 50/2016. Nella sentenza citata si legge in particolare: "In tema di commissioni aggiudicatrici delle gare di appalto, deve rilevarsi che la nuova disciplina prevista dall'art. 77, comma 3, prima parte D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo la creazione dell'albo dei commissari (iscritti in un albo istituito presso l'A.N.AC.) cui esso allude", "nella persistenza di tale situazione di transitorietà, ai sensi del successivo comma 12, "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Amministrazione". "la norma dell'art. 77 prima parte del d.lgs. 50/2016 invocata è destinata a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l'albo dei commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel momento, ai sensi del comma 12, "la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938".

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 267/2000 e smi, che prevede all'art. 107. "Funzioni e responsabilità della dirigenza" (articolo attualmente vigente e NON espressamente abrogato) quanto segue: "1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
- 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; [omissis]";

RITENUTO CHE:

- sia essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica che gli è propria, e della approfondita conoscenza del servizio oggetto di gara;
- sussistono i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare quale Presidente della Commissione il Dr. Matteo Marziliano Responsabile del Settore sicurezza Sociale Scuola Cultura Sport Turismo Promozione del territorio e Tempo Libero;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/05/2017 il Responsabile del procedimento ha richiesto al Comune di Castelnovo ne' Monti l'autorizzazione alla nomina in qualità di membri esperti nella Commissione di cui sopra dei dipendenti Ing. Chiara Cantini e Dott.ssa Monia Malvolti, dichiaratisi disponibili;
- in data 23/05/2017 con lettere prot. n. 8429 il Comune di Castelnovo ne' Monti ha autorizzato i dipendenti di cui sopra a svolgere l'incarico di cui trattasi;

VISTI i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:

- Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
 casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal
 punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
 composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
- 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

VISTI E VALUTATI i curricula dei professionisti sopra richiamati;

RITENUTO pertanto di poter nominare la Commissione Giudicatrice di cui in oggetto, affiancando al Presidente due membri esperti, come segue: Membri esperti

- Arch. Chiara Cantini, dipendente del Comune di Castelnovo ne' Monti in qualità di funzionario tecnico responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Castelnovo ne' Monti, in qualità di esperto (membro esperto esterno);
- Dott.ssa Monia Malvolti, dipendente del Comune di Castelnovo né Monti, in qualità di Istruttore Direttivo del Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio, in qualità di esperto (membro esperto esterno);
- 2. Per le funzioni di segretario verbalizzante ci si avvarrà del Geom. Corrado Leurini, dipendente del Comune di Carpineti in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico;

DETERMINA

- 3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che la commissione giudicatrice che valuterà le offerte presentate a seguito del bando di gara in oggetto sia composta, per le motivazioni esposte in premessa, da numero tre componenti;
- 4. **DI NOMINARE** i seguenti soggetti, in quanto ritenuti esperti nella specifica materia di cui trattasi e per i quali non sussistono le cause previste dall'art. 35-bis D. Lgs 165/2001:
- Arch. Chiara Cantini, dipendente del Comune di Castelnovo ne' Monti in qualità di funzionario tecnico responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Castelnovo ne' Monti, in qualità di esperto (membro esperto esterno);

- Dott.ssa Monia Malvolti, dipendente del Comune di Castelnovo né Monti, in qualità di Istruttore Direttivo del Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio, in qualità di esperto (membro esperto esterno);
- 5. **DI DARE ATTO**, per le motivazioni esposte in premessa, che il Presidente della Commissione giudicatrice in parola è il Responsabile del Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport, Tempo Libero;
- 6. **DI NOMINARE** quale segretario della Commissione, con il compito di verbalizzare le riunioni e di convocare le sedute, il geom. Corrado Leurini, dipendente del Comune di Carpineti in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico;
- 7. **DI DARE ATTO** pertanto che la commissione di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è così composta:
- PRESIDENTE: Dott. Matteo Marziliano;
- MEMBRO ESPERTO: Ing. Chiara Cantini;
- MEMBRO ESPERTO: Dott. Monia Malvolti;
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Corrado Leurini;
- 8. **DI ATTESTARE** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.
- 9. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Castelnovo ne' Monti ai sensi dell'art. 29 co. 1 del DIgs. 50/2016.

Data, 24/05/2017

Il Responsabile del Settore Settore Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero Matteo Francesco Marziliano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;2706348